



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 14 maggio 2009 n.65

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di approntare un efficiente sistema di scambio di informazioni tra le banche sammarinesi e quelle italiane in tempi idonei a consentire il mantenimento, senza soluzione di continuità, dell'accesso al sistema dei pagamenti italiano;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'11 maggio 2009;
Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

INTERMEDIAZIONE DI BANCA CENTRALE AI FINI DELLA TRASMISSIONE INTERBANCARIA DEI DATI TRA SAN MARINO E L'ITALIA

Art. 1 *(Finalità e definizioni)*

1. Il presente decreto è adottato per favorire la prosecuzione dei servizi di pagamento prestati da intermediari italiani a favore di banche sammarinesi, avendo presente la necessità per le controparti italiane di procedere alla verifica della clientela di banche sammarinesi, che effettua operazioni regolate sul sistema dei pagamenti italiano.
2. Ai fini del presente decreto, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - a. "Archivio Anagrafico": archivio costituito, gestito e tenuto in modalità informatica dall'Autorità di Vigilanza, alimentato con i dati identificativi relativi alla clientela di banche sammarinesi;
 - b. "attività bancaria": attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 della Legge n. 165/2005;
 - c. "Autorità di Vigilanza": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - d. "banche tramitanti": le banche italiane, convenzionate con l'Autorità di Vigilanza, che prestano, su base pattizia, servizi di pagamento a favore di banche sammarinesi e della loro clientela;
 - e. "Regolamento Attuativo": regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Decreto;
 - f. "servizi di pagamento": la tramitazione e il regolamento sul sistema dei pagamenti italiano delle operazioni di pagamento a mezzo bonifici, assegni, addebiti diretti o incassi commerciali, nonché i servizi di emissione di assegni circolari e carte di pagamento;

- g. “verifica della clientela”: verifica effettuata ai sensi dell’articolo 18 e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 28 del Decreto Legislativo italiano n. 231 del 21 novembre 2007.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 3

(Istituzione e gestione dell’Archivio Anagrafico contenente i dati identificativi)

1. E’ affidato all’Autorità di Vigilanza il servizio di gestione di un Archivio Anagrafico, contenente i dati identificativi dei clienti, dei loro titolari effettivi, ove non coincidenti, e degli eventuali soggetti delegati, che richiedano a banche sammarinesi servizi di pagamento da eseguirsi nel sistema dei pagamenti italiano per un importo superiore alla soglia definita nel Regolamento Attuativo emanato dall’Autorità di Vigilanza ai sensi del successivo comma 3. Nell’Archivio Anagrafico sono contenuti anche i dati identificativi riferiti ad eventuali soggetti qualificabili come meri latori delle richieste di cui sopra.
2. Il servizio consiste nella costituzione dell’Archivio Anagrafico, nell’acquisizione dei dati identificativi dalle banche sammarinesi, nell’alimentazione dell’Archivio Anagrafico, nella conservazione decennale dei dati ivi inseriti e nell’invio dei dati medesimi alle banche tramitanti che necessitano dei dati in questione per l’assolvimento di obblighi di verifica della clientela.
3. L’Autorità di Vigilanza disciplina con Regolamento Attuativo l’organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al presente decreto. Le disposizioni emanate sono volte ad assicurare la corretta acquisizione, gestione, consultazione, conservazione e sicurezza dei dati nonché la tracciabilità delle operazioni di rettifica dei dati medesimi da parte delle banche sammarinesi.
4. Della correttezza, completezza e tempestività delle informazioni trasmesse all’Autorità di Vigilanza è unicamente responsabile la banca sammarinese che ha inviato il dato.

Art. 4

(Obblighi di trasmissione dei dati)

1. A far data dal 20 maggio 2009 è fatto obbligo alle banche sammarinesi di inviare all’Autorità di Vigilanza tutti i dati di cui al primo comma del precedente articolo nel pieno rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal Regolamento Attuativo.
2. Le banche sammarinesi sono comunque tenute a fornire direttamente alle banche tramitanti ogni informazione e/o documentazione supplementare, richiesta dalle banche tramitanti medesime ad integrazione dei dati identificativi presenti nell’Archivio Anagrafico, purché la richiesta sia funzionale all’assolvimento degli obblighi di verifica della clientela e conforme a quanto stabilito negli accordi pattizi e nella convenzione stipulata dalle banche tramitanti con l’Autorità di Vigilanza.
3. L’osservanza da parte delle banche sammarinesi di quanto disposto dal presente Decreto e dal Regolamento Attuativo potrà essere oggetto di verifica, anche ispettiva, da parte dell’Autorità di Vigilanza.
4. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni e del Regolamento Attuativo è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla Legge n. 165/2005 e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 5

(Invio dei dati dall'Autorità di Vigilanza alle banche tramitanti)

1. L'Autorità di Vigilanza provvederà a inoltrare alle banche tramitanti i dati identificativi ricevuti dalle banche sammarinesi. L'inoltro dei dati avverrà secondo le specifiche tecniche concordate in sede di convenzione tra l'Autorità di Vigilanza e le banche tramitanti.
2. In caso di dati incompleti o non pervenuti nei termini previsti dal Regolamento Attuativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, l'Autorità di Vigilanza interesserà la banca sammarinese, per le conseguenti rettifiche segnaletiche.

Art. 6

(Costi)

1. Nel Regolamento Attuativo saranno definiti i criteri per la riattribuzione dei costi inerenti al servizio di istituzione e gestione dell'Archivio Anagrafico alle banche sammarinesi, nei limiti dei costi diretti sostenuti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 7

(Esteralizzazione di funzioni)

1. L'Autorità di Vigilanza potrà avvalersi, per la parte tecnico-informatica strumentale alla gestione dell'Archivio Anagrafico, di qualificati fornitori informatici in possesso dei necessari requisiti professionali, in grado di assicurare adeguati livelli di servizio e la riservatezza dei dati identificativi presenti nell'Archivio Anagrafico.

Art. 8

(Svolgimento funzioni)

1. L'Autorità di Vigilanza non potrà sospendere il servizio di cui al presente decreto se non previa deliberazione del Comitato per il Credito e il Risparmio.

Art. 9

(Disposizione finale)

1. A tutte le attività di raccolta, elaborazione, trasmissione - anche fuori territorio - e conservazione di dati personali da parte delle banche sammarinesi, dell'Autorità di Vigilanza e delle banche tramitanti, connesse con l'attuazione dal presente decreto, non si applica la disciplina di cui alla Legge 23 maggio 1995 n. 70.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 maggio 2009/1708 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta